



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE Settore SERVIZIO FINANZIARIO

**Registro Generale N. 348 / D2 / 90
del 29/09/2021**

Copia

OGGETTO :	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.
------------------	---

IL CAPO SETTORE

Il giorno **ventinove** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventuno**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il D.U.P. 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 30, del 9 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021;
- la deliberazione n. 46, del 9 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta comunale ha approvato il Piano degli obiettivi e della Performance 2021-2023;
- i successivi atti di variazione del Bilancio del Comune;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno 2020;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti e il nuovo C.C.N.L. siglato in data 21.5.2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 24 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Personale non dirigente, Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, indirizzi per la costituzione parte variabile, direttive per la Contrattazione Decentrata Integrativa", che si intende qui interamente richiamata;

Premesso che il Comune di Castellamonte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale Fondo risulta di competenza del Responsabile del Settore Servizio Finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere nella costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 in ottemperanza all'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018;

Visto l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17.3.2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019 e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018. Tale eventuale incremento può essere applicato sia al Fondo Risorse Decentrate del personale non dirigente sia al Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*;

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D. L. n. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23.12.2012, alla ditta DASEIN S.r.l. la formazione sulla contrattazione decentrata integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1, del C.C.N.L. 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **114.818,90**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera c), C.C.N.L. 21.5.2018, che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € **3.881,28**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b), del C.C.N.L. 21.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 C.C.N.L. 21.5.2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per € **2.302,15**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.5.2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a), del C.C.N.L. 21.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € **3.744,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 21.5.2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato, da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15.1.2021, pari a 39,00 unità è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 39,00 unità, pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, il Fondo e il limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del Fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D. L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 124.746,33, di cui € 118.700,18 soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato dalla Giunta comunale l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3, C.C.N.L. 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4, C.C.N.L. 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € **9.311,00**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera d), C.C.N.L. 21.5.2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione dei dipendenti, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € **885,28**;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3, C.C.N.L. 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), C.C.N.L. 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **1.000,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero I.M.U. e T.A.R.I. in riferimento dell'art. 1 comma 1091, della legge n. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **5.000,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera e), C.C.N.L. 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **4.618,89**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1, C.C.N.L. 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo Risorse Decentrate dell'anno precedente, pari ad € **2.640,89**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), C.C.N.L. 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per € **11.200,00**;
- iscrizione ai sensi dell'art. 1 comma 870, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) della quota relativa ad eventuali risparmi per mancato utilizzo dei Buoni pasto relativi all'anno 2020 per un importo pari a € **4.859,00**; L'importo è stato determinato in base alle indicazioni fornite dalla Circolare n. R.G.S. n. 11 del 9 aprile 2021.

(L'Ente si impegna a modificare gli importi in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità applicative di tale integrazione);

Considerato che l'importo totale del Fondo delle Risorse Variabili per l'anno 2021 risulta pari ad € 39.515,06, di cui € 10.196,28 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 (nota Legge di Stabilità 2014), che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., aveva previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale era automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno 2021;

Richiamato l'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui Fondi delle Risorse Decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno 2021;

Pertanto l'importo del Fondo complessivo 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, risulta pari a € **164.261,39**, di cui € 128.896,46 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera a), del C.C.N.L. 21.5.2018, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, economie del Fondo dell'anno 2015 e economie del Fondo straordinario anno 2015), pari a € 128.897,81;

Dato atto che il Fondo 2021 non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D. L. n. 34/2019 e di quanto definito dal D. M. attuativo del 17.3.2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, in quanto non vi è stato un aumento delle unità di personale dipendente dal 31.12.2018 al 2021 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 è confermato pari ad € 128.897,81;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2021, che per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lettera a), del C.C.N.L. 21.5.2018, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) del C.C.N.L. 21.5.2018, economie del Fondo dell'anno precedente e economie del Fondo straordinario dell'anno precedente), risulta pari a € 128.896,46;

Considerato che il limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 deve essere rispettato per l'Amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'Amministrazione, così come chiarito da diverse, ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, dal M.E.F. e dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Preso atto che il Fondo dell'anno 2021 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. n. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del Fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2021 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 128.896,46;
- il totale del Fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2021 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 164.261,39;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo Risorse Decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2021 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella seguente tabella:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo complessivo Risorse Decentrate soggette al limite	€ 128.897,81	€ 128.896,46
Indennità di Posizione e risultato P.O.	€ 58.941,21	€ 58.941,21
Fondo Straordinario	€ 12.495,71	€ 12.495,71
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	€ 200.334,73	€ 200.333,38
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2021
Fondo stabile soggetto al limite	€ 111.121,84	€ 118.700,18
Fondo variabile soggetta al limite	€ 17.775,97	€ 10.196,28
Risorse fondo prima delle decurtazioni	€ 128.897,81	€ 128.896,46
Decurtazioni 2011/2014	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	€ 128.897,81	€ 128.896,46
Decurtazioni per rispetto 2016		€ 0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		€ 128.896,46
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		€ 6.046,15
Risorse variabili NON sottoposte al limite		€ 29.318,78
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		€ 164.261,39

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 69.338,80 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo dell'anno 2021;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **Di costituire** il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2021, approvando l'allegato schema di costituzione.
2. **Di aver applicato** l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al Fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. **Di non aver applicato** l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come definito dal D. M. attuativo del 17.3.2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018, in quanto il numero dei dipendenti non è variato rispetto a quello del 31/12/2018.
4. **Di costituire** il Fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 per un importo pari ad € **164.261,39**.
5. **Di dare atto** che la somma è impegnata nel Bilancio dell'anno 2021 alla Voce 780, Capitolo 889, Articolo 99 "Compensi incentivanti la produttività", alla Voce 120, Capitolo 19, Articolo 99 "Oneri previdenziali ed assistenziali su F.E.S.", alla Voce 180, Capitolo 19, Articolo 10 "Irap su F.E.S." e alle altre Voci e Capitoli di Bilancio relativi alle varie poste finanziate dal Fondo delle Risorse Decentrate.
6. **Di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul Fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc.) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **69.338,80**.
7. **Di confermare** il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 1.4.1999, per l'anno 2021 per un importo pari ad € **12.495,71**.
8. **Di dare atto** che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2021 alle Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
9. **Di trasmettere** la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
10. **Di trasmettere** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL CAPO SETTORE

F.to in originale Dott. Mirco BIELLI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4, così come novellato dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta alcuna spesa

Castellamonte, li 29/09/2021

CIG	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2021	197		780	889	99	
	2021	195		120	19	99	
	2021	196		180	19	10	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Mirco BIELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata il 05/10/2021 all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi per **15** giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune – **www.comune.castellamonte.to.it** – accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addì 05/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

05/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:

- Al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034;
 - Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
-